



Comune di Pantigliate

Provincia di Milano

Piazza Comunale, 10 - 20090 Pantigliate (Mi)
Tel. +39 02 9068861 – Fax. +39 02 906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

REGOLAMENTO COMUNALE SULL’AFFIDO FAMILIARE

Premessa

Il presente Regolamento è un riferimento normativo che definisce i criteri, i tempi e le modalità dell’affidamento, gli impegni e i diritti dell’Amministrazione Comunale, delle famiglie di origine e degli affidatari.

L’Affido Familiare è disposto, per ogni singola situazione, su proposta dei Servizi Sociali Territoriali convalidata dal Giudice Tutelare oppure dal Tribunale per i Minorenni.

L’ente responsabile titolare dell’affido è il Comune di residenza del minore.

Art. 1 Riferimenti legislativi

L’affido familiare è regolamentato dalla legge 4 maggio 1983 n.184 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” così come modificata dalla legge n.149/01, dalla legge regionale 1/00, art. 4, dalla circolare regionale n.42/03 e dalla legge regionale n.3/08.

La legge n.149/01 richiama il diritto fondamentale del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia, senza distinzione di sesso, etnia, età, lingua, religione e nel rispetto dell’identità culturale. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore si dispongono i più opportuni interventi di sostegno e di aiuto. L’affidamento familiare si colloca nell’ambito degli interventi di protezione e di tutela dei minori considerati a rischio proprio perché “temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo”.

L’affido presuppone la possibilità di recupero della famiglia d’origine del minore, in modo da consentirgli il rientro a casa una volta risolta la situazione che ne ha provocato l’allontanamento. Si pone quindi sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale conclamata, sia come strumento riparativo in situazioni di difficoltà già manifesta. Concretamente, l’affido si realizza attraverso l’inserimento del minore in un’altra famiglia con o senza figli, o presso una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.

Art. 2 Soggetti che dispongono l’affido

In base alla normativa vigente, l’affido familiare è disposto:

- dal Servizio Sociale con provvedimento del Responsabile di Settore su proposta del Servizio Tutela Minori, previo consenso dei genitori o di coloro che esercitano la potestà genitoriale, sentito il minore che ha compiuto i 12 anni e, se opportuno, anche di età inferiore. Il provvedimento è ratificato e reso esecutivo dal Giudice Tutelare;
- dal Tribunale per i Minorenni, ove manchi l’assenso dei genitori o di coloro che esercitano la potestà genitoriale.

Art. 3 Destinatari

L'affido familiare si rivolge a minori (0-18 anni) che si trovano temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato sviluppo psico-fisico. Per situazioni particolari e a seguito di presentazione di specifico progetto del Servizio Tutela Minori, con il consenso del minore e approvazione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente, l'affido può protrarsi oltre il diciottesimo anno d'età e sino al raggiungimento di un'autonomia di vita del minore, con revisione del progetto a cadenza semestrale e comunque non oltre il ventunesimo anno d'età.

Art. 4 Tipologie di affido familiare

L'affido familiare può essere articolato secondo tipologie diverse sulla base dei bisogni presenti nella realtà familiare del minore. Pertanto può essere:

- a tempo pieno - quando il bambino viene accolto stabilmente dalla famiglia affidataria e mantiene rapporti con la sua famiglia nei momenti concordati;
- diurno – quando il bambino viene accolto dalla famiglia affidataria o presso una famiglia afferente ad una rete di solidarietà familiare durante il giorno e rientra a pernottare dalla famiglia d'origine;
- a tempo parziale - quando il bambino viene accolto presso la famiglia affidataria o presso una famiglia afferente ad una rete di solidarietà familiare per alcuni momenti definiti nell'arco della giornata o per periodi limitati per esempio fine settimana o vacanze.

Le diverse tipologie di affidamento familiare possono presentarsi come:

- affidamento eterofamiliare: quando il minore si stabilisce, a tempo pieno o a tempo definito, presso una famiglia affidataria con la quale non ha vincoli di parentela;
- affidamento a parenti: quando il minore si stabilisce, a tempo pieno o a tempo definito, presso parenti entro il IV grado.

Art. 5 Formalizzazione del percorso di affido

All'atto d'ingresso del minore nella famiglia affidataria il Servizio Affidi fa sottoscrivere alla famiglia d'origine ed agli affidatari un impegno formale, nominato Patto di Affidato (allegato A), nel quale sono precisati i diritti, gli obblighi e le modalità di rapporto tra le due famiglie e tra queste e gli operatori del Servizio Affidi.

Art. 6 Organizzazione dei servizi e competenze

La responsabilità dei progetti di affido è in carico al Servizio Tutela minori che a seguito di una diagnosi psico-sociale approfondita della situazione familiare, formula un progetto mirato con dettagliati gli obiettivi, la durata prevedibile, il programma d'aiuto alla famiglia d'origine, gli impegni del Servizio e delle famiglie, le modalità degli incontri tra famiglia e servizio.

A partire da tale progettazione il Servizio Tutela individua le caratteristiche della famiglia affidataria ritenute prioritarie per un possibile abbinamento e ricerca una possibile famiglia idonea, verifica la possibilità di una prognosi positiva e predisponde l'abbinamento del minore alla famiglia più adatta alle sue caratteristiche, accompagnandola in tutto il percorso dell'affido, predisponendo verifiche periodiche e interventi di sostegno necessari al bambino e alla sua famiglia.

Potrebbe essere necessario che, al fine di reperire la risorsa più idonea, il Servizio Tutela si rivolga ad associazioni/enti specializzati nella selezione e formazione di famiglie affidatarie, promuovendo forme di collaborazione differenziate e riconoscendo economicamente l'eventuale lavoro di selezione e/o sostegno, pur mantenendo il servizio la regia del progetto di affido.

Art.7 I diritti del bambino, della famiglia affidataria e della famiglia d'origine

Il BAMBINO ha diritto:

- ad essere preparato, informato ed ascoltato rispetto al progetto d'affido;
- a mantenere rapporti con la propria famiglia;
- a mantenere rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido, quando non vi sia controindicazione.

La FAMIGLIA AFFIDATARIA ha diritto:

- ad essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
- ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
- ad avere un sostegno individuale e/o di gruppo;
- ad avere facilitazioni per l'accesso ai servizi sanitari, educativi e sociali;
- ad avere un contributo svincolato dal reddito e indicizzato annualmente.

La FAMIGLIA D'ORIGINE ha diritto:

- ad essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
- ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto d'aiuto ipotizzato per orientarla a superare i propri problemi;
- ad avere un sostegno individuale sulle difficoltà;
- a mantenere i rapporti con il proprio figlio.

Art. 8 Impegni dell'Ente Locale responsabile della tutela del minore

- Formalizzare l'affido sia consensuale sia non consensuale, utilizzando un contratto denominato Patto di affido. Nel contratto devono essere indicate la durata dell'affido, gli interventi per il minore e per la famiglia d'origine, i tempi di verifica, i diritti e i doveri delle persone e dei Servizi coinvolti;
- Garantire la regolarità del progetto d'affido;
- Farsi garante del rispetto dei diritti del minore, della famiglia affidataria, della famiglia d'origine;
- Proseguire nella presa in carico dei genitori naturali in relazione ai loro bisogni sociali;
- Provvedere al versamento del contributo mensile a favore della famiglia affidataria come previsto dalla normativa vigente e come definito in questo documento Art. 12 "Misure di sostegno economico";
- Attivare la copertura assicurativa regionale in caso di sinistro per incidenti occorsi al minore in affidamento, e agli affidatari, nonché per i danni provocati a terzi dal minore nel corso dell'affido;
- Fornire alla famiglia affidataria una dichiarazione che attesti l'affido della minore alla famiglia stessa.

Art. 9 Impegni del servizio Tutela minori

- Garantire la continuità della presa in carico del nucleo familiare;
- Assicurare tutela e sostegno al minore, oltre che l'eventuale programmazione del supporto psicologico ed educativo;
- Assicurare la presa in carico delle figure genitoriali anche attraverso eventuali percorsi di sostegno alla genitorialità;
- Assicurare la valutazione delle richieste avanzate dalla famiglia d'origine e le eventuali esigenze della famiglia affidataria;
- Regolamentare i rapporti tra minore e famiglia naturale;

- Monitorare l'andamento dell'affido attraverso colloqui con i genitori ed il minore e lo sviluppo del lavoro di rete con gli altri servizi territoriali coinvolti (scolastici, educativi, specialistici).

Art. 10 Impegni delle famiglie affidatarie

- Collaborare alla realizzazione e costruzione del progetto formulato con i Servizi;
- Provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in collaborazione con i Servizi, tenendo conto delle eventuali disposizioni dell'Autorità Giudiziaria (L. 28.03.2001 N°149 art. 5 – comma1);
- Mantenere, sulla base delle modalità concordate con gli operatori dei Servizi coinvolti, i rapporti con la famiglia d'origine nel rispetto e nella tutela del minore;
- Assicurare discrezione e riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
- Garantire la propria disponibilità a recarsi presso la sede dei Servizi coinvolti, secondo quanto previsto dal progetto;
- Promuovere la partecipazione del minore alle opportunità e attività socio-educative e ricreative adeguate al suo più armonico sviluppo psico-fisico;
- Collaborare alla progettazione della conclusione del progetto di affido.

Art. 11 Impegni della famiglia d'origine

- Collaborare alla realizzazione del progetto formulato con i Servizi coinvolti;
- Partecipare ai colloqui e ai momenti di confronto, anche allargato, predisposti dall'Equipe Tutela attenendosi alle indicazioni d'incontro stabilite e concordate con gli operatori;
- Rispettare i calendari di rientro, telefonate e/o visita concordati, agevolando il passaggio del minore tra le due famiglie, rispettandone i tempi e i bisogni.

Art.12 Misure di sostegno economico

CONTRIBUTO MENSILE

Al fine di riconoscere la natura di servizio dell'opera svolta dagli affidatari e di concorrere a rimuovere eventuali impedimenti economici che dovessero ostacolare famiglie e persone disponibili ed idonee ad impegnarsi nell'affidamento, il Comune eroga, per l'affido etero familiare, alla famiglia affidataria un contributo fisso mensile, indicizzato annualmente, svincolato dal reddito.

Il contributo economico mensile per un affido a tempo pieno è pari alla pensione minima, determinata dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, calcolata annualmente comprensiva della tredicesima mensilità, e divisa per 12 mesi (esempio quota 2016: € 500 x13 = € 6.500 :12 = € 541,66).

Il contributo mensile per l'affido part-time è così determinato: per l'affido diurno il 70% del contributo e per il parziale a discrezione dell'ente considerando il tempo di permanenza.

Sono possibili anche richieste di contributi per spese straordinarie, inerenti agli obiettivi del progetto o a particolari bisogni del minore - neonati o portatori di handicap- per i quali è necessario un accordo con il comune di riferimento che si avvale della facoltà di contribuire alla spesa sia direttamente che richiedendo, qualora fosse possibile, un contributo alla famiglia d'origine.

Per gli affidi intrafamiliari non è previsto un contributo mensile ma un eventuale supporto economico a fronte di spese da concordare con l'Ente.

DETRAZIONI D'IMPOSTA

La legge sul "Diritto del minore ad una famiglia" (legge 149/01, art. 38, comma 2) sancisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, purché l'affidato risulti a carico (art. 12, DPR n. 917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI AFFIDATARI

A livello nazionale, le forme di tutela della maternità e paternità, contenute nel D.lgs 151/00, sono estese anche agli affidatari, specie per ciò che riguarda congedi parentali.

EVENTUALI ASSEGNI FAMILIARI

In base alla normativa vigente (legge 149/01, art. 38, comma 1) il Giudice, anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

Art.13 Assicurazione

Ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 7 gennaio 1986 n.1 "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia", all'atto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria l'Amministrazione Comunale stipula un contratto di assicurazione in virtù del quale il minore e gli affidatari sono garantiti rispetto ad eventuali incidenti e dai danni che sopravvengono al minore o che lo stesso provochi a persone o a cose.

Art.14 Rinnovo, conclusione dell'affido

L'affido familiare viene previsto per un tempo definito che può essere rinnovato previa valutazione dei Servizi coinvolti e con avvallo dell'Autorità Giudiziaria, così come previsto dalla legge 4 maggio 1983 n.184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" così come modificata dalla legge n.149/01, dalla legge regionale 1/00, art. 4, dalla circolare regionale n.42/03 e dalla legge regionale n.3/08.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa Autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore o con la maggiore età.

Gli operatori sono tenuti ad informare le persone coinvolte sull'andamento dell'affido e sulla valutazione relativa alla conclusione dello stesso.

Gli stessi operatori hanno il compito di preparare la conclusione, di sostenere ed aiutare il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria e realizzare il rientro e di mantenere per il tempo necessario i rapporti con la famiglia d'origine, il minore e la famiglia affidataria.

Art.15 Norme di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme statutarie del Comune di Pantigliate e le norme di Legge in materia di Enti Locali e di organizzazione dei Servizi Socio-assistenziali.

Art.16 Modulistica allegata

In allegato il documento "Patto di affido"